

Capitolo III

Il traffico di stupefacenti

SOMMARIO: 1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale. – 2. Bene giuridico tutelato. – 3. La nozione di stupefacente. 4. Soggetto attivo. – 5. Soggetto passivo. – 6. Le fattispecie astratte. – 7. Profili sanzionatori. – 8. La rilevanza penale e/o amministrativa delle condotte di uso personale. – 9. Pene accessorie. – 10. La rilevanza della tossicodipendenza. – 11. Appendice normativa.

1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale

Il quadro normativo italiano in materia di stupefacenti trova la sua prima concretizzazione storica all'inizio del ventesimo secolo, nello specifico nella l. n. 396 del 1923 mirante a sanzionare il commercio non autorizzato di sostanze velenose aventi effetto stupefacente. Da allora, sino alle più recenti novelle, il sistema italiano si è evoluto in conformità al modello di tipo proibizionista delineato dai numerosi strumenti internazionali del settore.

A livello sovranazionale, infatti, sono molteplici i testi che mirano a delineare una strategia comune di contrasto particolarmente repressiva, che sanziona le differenti e varieguate condotte afferenti al fenomeno delittuoso in commento in virtù della plurilesività delle stesse. La rigidità del sistema normativo multilivello emerge già dalla Convenzione dell'Aja sull'oppio

del 1912, per caratterizzare in modo ancor più marcato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Tale severità è riscontrabile altresì in sede europea dove, nonostante non si sanziona il mero consumo personale (differentemente dagli strumenti internazionali), la Decisione Quadro 2004/757/GAI, come modificata dalla Direttiva UE 2017/2103, invita gli Stati membri a punire un elenco di condotte particolarmente dettagliato per adottare una più efficace politica di contrasto avverso il florido traffico illecito di stupefacenti nello spazio comune europeo.

Nell'ottica internazionale, quindi, il contrasto al mercato degli stupefacenti non si denota per un paradigma di tutela squisitamente individualistico, incentrato sulla salute del singolo, ma semmai assume i caratteri della plurioffensività, essendo altresì finalizzato alla tutela di beni collettivi quali l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.

Tali istanze di tutela hanno trovato concretizzazione nell'ordinamento italiano nel T.U. STUP. attualmente vigente (D.P.R. 309/1990) che sanziona infatti tutte le condotte afferenti al cd. "ciclo delle droghe", dalla fabbricazione alla diffusione dello stupefacente (art. 73 TU STUP.), sino al contrasto al traffico illecito gestito dalle organizzazioni criminali, attraverso la previsione di una disposizione incriminatrice ad hoc che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 TU STUP.).

Quanto alle due questioni cruciali da sempre al centro della riflessione sul controllo penale degli stupefacenti - vale a dire la rilevanza del consumo personale e la diversificazione della risposta sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti - l'ordinamento italiano ha da tempo abbandonato l'opzione politico-criminale di sanzionare penalmente la detenzione ai fini di uso personale, delegando in tal caso la funzione repressiva al

diritto amministrativo; e, al contempo, ha di recente ripristinato, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, il modello punitivo del doppio binario, che attribuisce una diversa illiceità penale alle condotte incriminate, a seconda della tipologia di sostanza che ne costituisce oggetto.

Su tale versante infatti, la differenziazione normativa tra droghe leggere e droghe pesanti, soppressa dal Decreto Legge n. 272/2005 (convertito nella Legge 21 febbraio 2006, n. 49), è stata reintrodotta nel 2014 su impulso della pronuncia n. 32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni del TU STUP. ivi inserite dal Decreto Legge n. 272/2005; tra le quali vi erano, per l'appunto, quelle che avevano disposto l'equiparazione del trattamento penale tra droghe pesanti e droghe leggere (artt. 4 bis e 4 *vicies* ter del Decreto Legge 272/2005).

Sebbene la suddetta declaratoria di incostituzionalità sia stata determinata da vizi formali riguardanti il procedimento di formazione dell'atto legislativo, piuttosto che da censure di merito sulla ragionevolezza della scelta politico-criminale di assegnare il medesimo trattamento penale a fatti riguardanti sostanze stupefacenti differenti, tuttavia, l'abolizione delle disposizioni illegittime è servita ad innescare un'inversione di rotta del modello punitivo, reintegrando l'originaria differenziazione di disvalore penale delle condotte punite in base al tipo - e dunque alla carica offensiva - delle sostanze stupefacenti implicate.

In particolare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, è tornata in vigore l'originaria formulazione dell'art. 73 TU STUP. che assegna un differente significato penale ai fatti aventi ad oggetto le droghe pesanti, rispetto a quelli concernenti le droghe leggere, in ragione del maggiore disvalore offensivo dei primi al confronto dei secondi.

2. *Bene giuridico tutelato*

L'intervento del giudice delle leggi ha inevitabilmente influito sul bene giuridico tutelato, per il quale oggi valgono le medesime considerazioni che a tal proposito erano state formulate in dottrina, sotto la vigenza della versione del TU precedente alla riforma del 2006.

In specie, sia la previsione dell'irrelevanza penale dell'uso personale, sia la scelta di riservare un trattamento penale meno severo alle condotte aventi ad oggetto le sostanze ritenute meno pericolose per la salute pubblica, e per questo annoverate tra le cd. "droghe leggere", non azzerano l'interesse pubblico a prevenire la diffusione del fenomeno della tossicodipendenza, ma al contrario avvalorano l'opzione di fondo della disciplina penale in materia, che consiste per l'appunto nell'obiettivo di contrastare il mercato illecito della droga, intervenendo a monte del problema; ossia, sanzionando penalmente coloro che gestiscono il traffico, ed affidando, a valle, al diritto amministrativo la sanzione a carico del singolo consumatore finale, vittima del traffico, della cui dipendenza però lo Stato si fa carico non soltanto in termini di repressione e contenimento del consumo, ma altresì attraverso la predisposizione di strumenti socio sanitari assistenziali di supporto.

Per tale ragione, nel quadro di una strategia di politica criminale di tipo differenziato che, da un lato, prevede misure assistenziali di tutela della salute per il sostegno e la rieducazione del consumatore, e dall'altro lato invece, reprime penalmente le condotte di produzione, trasporto e spaccio degli stupefacenti, i beni giuridici tutelati dalle singole fattispecie incriminatrici sono plurimi e possono individuarsi nella tutela sia della salute pubblica, sia dell'ordine pubblico, entrambi certamente messi in pericolo dal dilagare del fenomeno della

tossicodipendenza e delle attività che rientrano nel “ciclo della droga” (coltivazione, produzione, fabbricazione, cessione etc.1).

In conclusione, la dimensione plurioffensiva degli illeciti penali in materia è un requisito che caratterizza tanto le condotte punite all’art. 73 TU STUP., quanto la fattispecie associativa di cui all’art. 74 TU STUP., ove alla messa in pericolo dell’ordine pubblico – che è requisito costitutivo tipico di tutte le fattispecie incriminatrici di associazioni a delinquere – si affianca altresì l’offesa al bene giuridico della salute pubblica proveniente dalla specificità dei reati-scopo².

3. La nozione di stupefacente

Anche sotto il profilo della nozione di stupefacente l’ordinamento italiano si presenta particolarmente rispettoso del dettato internazionale, data l’assenza di una nozione generale e la conseguente adozione di un sistema tabellare. Tale approccio è dovuto altresì alla difficile proposizione di una definizione di sostanza stupefacente generalmente condivisa e valida sotto il profilo medico/giuridico. I diversi criteri di classificazione prospettati (criterio dell’origine del prodotto/ degli effetti/ della composizione chimica), data anche l’eterogeneità delle sostanze

¹ C. Cost., sent. 11.7.1991 n. 333, Cass. pen. 2.10.1998, n. 11782, Cass. pen., SU, 22.1.2009, n. 22676, Cass. pen., 12.11.2013, n. 22223, Cass. pen., 26.4.2013, n. 23874, Cass. pen., 15.7.2014, n. 32147

² In giurisprudenza, accanto a pronunce che individuano il bene giuridico tutelato dalla disposizione soltanto nella salute collettiva – Cass. pen. 14.3.1997 n. 4294, Cass. pen. 19.6.1998 n. 4071, Cass. pen. 29.11.1999 n. 5791, se ne rinvencono altre che invece ne valorizzano la natura plurioffensiva. Per tutte, Cass. pen. 12.5.1995 n. 9320.

oggetto del commercio illecito in questione, si sono rivelati infatti tutti estremamente insoddisfacenti.

Per tale ragione, l'identificazione della sostanza stupefacente nell'ordinamento italiano, sin dall'introduzione della prima disciplina organica, si basa non sull'identificazione di una nozione generale ma piuttosto sulla predisposizione di apposite tabelle; con la conseguenza che soltanto le sostanze indicate nelle stesse possono legalmente considerarsi droghe con la relativa applicazione della disciplina di cui al T.U.STUP.

Il sistema attualmente in vigore si fonda su cinque distinte tabelle, redatte secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del T.U.STUP. La stesura, il completamento e l'aggiornamento delle tabelle avviene con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità, ed è informato dai criteri stabiliti dall'art. 14 T.U.STUP. tra i quali spicca dall'obbligo di necessario adeguamento agli elenchi contenuti negli accordi e nelle convenzioni internazionali. Preme precisare in questa sede che meccanismo di adeguamento non comporta una modifica automatica delle tabelle domestiche alle controparti internazionali, data anche la diversa struttura e conformazione di queste ultime, ma si concretizza piuttosto in un obbligo di tempestivo intervento dell'organo a ciò deputato. Ciò comporta che una modifica degli elenchi internazionali, non seguita da una correzione degli atti amministrativi interni, non avrà effetti diretti sulle condotte penalmente rilevanti nell'ordinamento italiano.

Il sistema tabellare domestico, come già accennato, raggruppa le sostanze stupefacenti in diverse tabelle, in ragione delle caratteristiche e delle potenzialità di abuso. In particolare, sono soggette al controllo penale le sostanze considerate stupefacenti in quanto indicate nelle tabelle I, II, III e IV allegata al T.U. STUP.

Nelle tabelle I e III vengono espressamente indicati i criteri per l'inclusione delle sostanze nella categoria delle c.d. "droghe pesanti"; alle tabelle II e IV sono invece previsti i criteri di identificazione delle c.d. "droghe leggere".

Tale distinzione corrisponde al diverso trattamento sanzionatorio previsto per le condotte illecite aventi ad oggetto, rispettivamente le droghe pesanti e le droghe leggere.

L'ordinamento italiano, come già accennato, gradua infatti la risposta punitiva in relazione al diverso grado di pericolosità delle sostanze, stabilendo un trattamento meno severo in materia di droghe leggere, rispetto alle droghe pesanti.

Si tratta di un'opzione politico-criminale che era già presente nella versione originaria del Testo Unico, precedente alla riforma del 2005, e che è stata di recente reintrodotta con il Decreto Legge 21 marzo 2014 n. 36 (convertito dalla Legge 16 maggio 2014 n. 79). Quest'ultimo è infatti intervenuto a colmare il vuoto normativo generato dalla oramai celebre, e già più volte richiamata, sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 2014 n. 32.

Ma la normativa italiana non si limita a sanzionare le sole sostanze stupefacenti, estendendo, nel rispetto dei dettami internazionali, l'azione di repressione penale anche alle "sostanze classificate o precursori di droghe". Per le stesse è prevista un'apposita disciplina penalistica (art. 70 T.U.STUP.) che verrà nel prosieguo analizzata, in questa sede preme soltanto precisare come anche per tali sostanze sia adottato il sistema tabellare, seppur diversamente strutturato. In tale ipotesi, infatti, il legislatore domestico ha optato per un rinvio mobile alla disciplina europea (Reg. CE n. 273/2004 e Reg. CE n. 111/2005), in accordo del quale quindi sono da considerarsi precursori di droghe le sostanze individuate e classificate negli appositi allegati delle normative eurocontinentali.

4. Soggetto attivo

I delitti previsti in materia di stupefacenti si suddividono in due macro-categorie se si prende in considerazione il soggetto attivo del reato. Le medesime condotte, infatti, possono essere commesse o da un soggetto titolare di un'autorizzazione al trattamento di determinate sostanze, ed in tale ipotesi se la condotta avviene non rispettando i termini dell'autorizzazione avremo un reato proprio. Diversamente, le fattispecie del TU. STUP. si delineano di norma alla stregua di veri e propri reati comuni, realizzabili quindi da chiunque a prescindere dalla qualifica giuridica posseduta.

5. Soggetto passivo

A seconda del bene giuridico che si intenderà leso dalle norme in commento, e quindi a seconda del principio di politica criminale che si assume fondante la strategia di contrasto al traffico di stupefacenti, il soggetto passivo del reato muta. Se infatti si considera specifico oggetto di tutela la salute collettiva ed il contrasto ai traffici illeciti, assumendo quindi come punto di riferimento un bene giuridico superindividuale, soggetto passivo sarà lo Stato. Per converso, se si considera, in un'ottica fortemente paternalistica, bene tutelato la salute del singolo, quest'ultimo diviene soggetto passivo del reato. Data però l'irrelevanza penale delle condotte di consumo personale, si può concludere che l'ordinamento italiano abbia optato per una strategia di contrasto al fenomeno criminale in commento strutturata sull'ottica di tutela collettiva.

6. *Le fattispecie astratte*

La disciplina penale italiana in materia di stupefacenti è contenuta nel Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30), al Titolo VIII, rubricato “*Della repressione delle attività illecite*”, Capo I “*Disposizioni penali e sanzioni amministrative*”. (artt. 72 – 103).

Con riferimento alle condotte punite dall’art. 73 TU STUP.i, occorre in primo luogo segnalare come sotto il profilo strutturale, la pluralità di condotte descritte dia luogo ad una pluralità di reati, quando la medesima condotta abbia contestualmente per oggetto *droghe leggere e droghe pesanti*; viceversa, ove vi siano più condotte aventi ad oggetto la medesima sostanza, si avrà un unico reato.

Così, i primi tre commi dell’art. 73 TU STUP. elencano tre fattispecie incriminatrici aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III (c.d. *droghe pesanti*), ex art. 14 TU STUP, come modificato dal Decreto Legge 21 marzo 2014 n. 36 (convertito dalla Legge 16 maggio 2014 n. 79); il comma 4 dell’art. 73 TU STUP. invece, prevede tre ulteriori fattispecie che sanzionano le medesime condotte dei commi precedenti aventi però ad oggetto le sostanze elencate alle tabelle II e IV dell’art. 14 TU STUP. (c.d. “*droghe leggere*”). Ne consegue che ciascuna delle tre diverse fattispecie incriminate si sdoppia a seconda delle tabelle in cui è compresa la sostanza stupefacente che ne costituisce oggetto. Ne discendono sei titoli autonomi di reato che si differenziano soltanto per il diverso oggetto materiale.

Per quanto attiene alle fattispecie individuate dalla norma, il comma 1 dell’art. 73 (e il comma 4 dello stesso articolo)

descrive 22 distinte condotte (coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo), alternative tra di esse, sicché sussiste un unico reato nel caso di contestuale realizzazione di plurime condotte tipiche aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente.

Si tratta di un reato comune e di pericolo astratto, che tutela tanto il bene giuridico della salute pubblica, quanto quello dell'ordine pubblico.

Le disposizioni incriminatrici in materia di stupefacenti anticipano la soglia di tutela penale rispetto all'effettiva lesione della salute collettiva, sanzionando la circolazione incontrollata e abusiva di sostanze stupefacenti e psicotrope, ossia il consumo che abbia luogo fuori da ogni controllo medico e per scopi non terapeutici.

Vengono in rilievo quattro macro-categorie di condotte:

le condotte attinenti alla **produzione** degli stupefacenti (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione);

le condotte attinenti al **trasferimento** da o verso lo Stato degli stupefacenti (esportazione, importazione, passaggio o spedizione in transito);

le condotte attinenti alla **commercializzazione** degli stupefacenti (vendita, cessione, offerta in vendita, messa in vendita, commercio, consegna, distribuzione, invio, procacciamento);

le condotte attinenti alla semplice **disponibilità** degli stupefacenti ove questa è reputata illecita dall'ordinamento (acquisto, ricezione, trasporto e detenzione).

Le condotte attinenti alla **produzione** degli stupefacenti (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione).

La **coltivazione** consiste nell'attività che va dalla semina delle sostanze alla loro raccolta. L'art. 73 TU STUP. non assegna una diversa rilevanza penale ai fatti incentrati sulla quantità delle sostanze coltivate. Di conseguenza, la coltivazione casalinga o domestica è normativamente equiparata a quella industriale o su larga scala (coltivazione in senso tecnico), poiché l'attività di coltivazione dello stupefacente è da ritenersi idonea ad incrementare i quantitativi di sostanze stupefacenti immesse in circolazione, e dunque di per sé pericolosa per la salute pubblica³.

Rimane pertanto valido - anche con riguardo al testo vigente dell'art. 73 TU STUP. -, l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 360/1995, che ha escluso il contrasto con il principio di offensività della disposizione incriminatrice della coltivazione domestica, in ragione dell'impossibilità sia di stabilirne volta per volta la destinazione ad uso personale - data l'assenza di un nesso di immediatezza tra coltivazione e consumo - sia di prevedere la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo di produzione avviato. In particolare, sarebbe proprio il profilo dell'indeterminatezza delle quantità ottenibili a rendere inaffidabile qualunque giudizio prognostico circa la destinazione delle sostanze all'uso personale, piuttosto che allo spaccio.

In relazione a tale condotta, è intervenuta la recente legge n. 242 del 2016 che ha sancito la liceità della coltivazione della canapa sativa, aderendo in tal modo a quanto prescritto dall'art.

³ Cass. pen., SU, 24.4.2008, n. 28605; Cass. pen. SU 24/4/2008 n. 28606; orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, come confermato da Cass. pen., 25.6.2012 n. 33176.

17 della direttiva 2002/53/CE. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e il consumo dei suoli, si è optato per una piena valorizzazione di tale sostanza nella filiera agroindustriale e quindi di una liceità della coltivazione della stessa. Ciò ha però posto problemi in relazione alla rilevanza penale delle condotte di detenzione e cessione delle infiorescenze della canapa sativa, che non sono state oggetto del recente intervento legislativo.

La problematica è stata di recente oggetto di una decisione delle Sezioni Unite⁴. Sul punto erano infatti sorti in giurisprudenza due diversi e opposti orientamenti sui quali quindi è stato chiamato ad esprimersi il supremo collegio. Secondo un primo indirizzo⁵ la liceità di tale tipo di cannabis sarebbe circoscritta alle sole condotte di coltivazione; le norme della legge n. 242/2016 sarebbero quindi norme eccezionali e in quanto tali non potrebbero derogare alle disposizioni del T.U.STUP. Da ciò discenderebbe la rilevanza penale delle condotte di detenzione e cessione. Un opposto filone interpretativo, invece, nato prima nella giurisprudenza di merito e fatto proprio di recente dalla Corte di Cassazione⁶, riconosce come corollario logico-giuridico della legge in questione la liceità delle condotte di commercializzazione della predetta coltivazione, che ha ad oggetto una sostanza dotata di un principio attivo talmente basso da non consentire un ragionevole divieto alla sua cessione e commercializzazione.

Con la recente decisione la Corte di Cassazione sembra aver aderito all'orientamento più restrittivo, in accordo del quale quindi la legge del 2016 avrebbe legalizzato le sole condotte di coltivazione ma non anche quelle di cessione e di detenzione.

⁴ Cass. Pen., Sez. un., 30 maggio 2019, n. 30475.

⁵ Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737.

⁶ Cass., Sez. VI, 29 novembre 2018 (dep. 31 gennaio 2019), n. 4920.

La Corte ha però aggiunto che per la rilevanza penale di tali condotte dovrà inevitabilmente guardarsi all'effetto drogante delle stesse e quindi in presenza di un quantitativo di thc inabile ad assicurare l'effetto psicotropo, come avviene nel caso di tale tipo di cannabis, la cessione e la detenzione della stessa sarà lecita ai sensi dell'ordinamento italiano.

La **produzione** è condotta comprensiva di tutte le attività dirette a ricavare dalle piante la sostanza stupefacente (raccolta di foglie o delle piante, la loro lavorazione o frantumazione, etc.).

La **fabbricazione** è categoria residuale che comprende le attività non riconducibili alla produzione che siano comunque dirette ad ottenere sostanze stupefacenti (es. depurazione e trasformazione di sostanze in altre della stessa specie etc.).

L'**estrazione** è una fase della produzione in cui la sostanza pura viene separata e prelevata dal prodotto grezzo, dalla sostanza vegetale; la **raffinazione** indica l'attività con cui lo stupefacente viene purificato dalle scorie residue con metodi chimici o fisici.

Le condotte attinenti al **trasferimento** da o verso lo Stato degli stupefacenti (esportazione, importazione, passaggio o spedizione in transito);

Le condotte riguardanti il **trasferimento** da o verso lo Stato concernono sia l'importazione e l'esportazione, secondo la definizione fornita dalle fonti internazionali, ed in particolare dalla Convenzione di New York sugli stupefacenti del 1961 (trasporto dello stupefacente dal territorio di uno Stato verso il territorio di un altro o di altri Stati), sia il passaggio in transito o la spedizione in transito ossia il trasferimento dello

stupefacente da uno Stato estero ad un altro, con passaggio attraverso il territorio italiano⁷.

Le condotte attinenti alla **commercializzazione** degli stupefacenti (vendita, cessione, offerta in vendita, messa in vendita, commercio, consegna, distribuzione, invio, procacciamento).

Le condotte di **vendita, cessione e il fatto di procurare ad altri** si distinguono tra loro per le seguenti ragioni: vendere, implica la dazione della sostanza in cambio del correlativo prezzo in danaro o altra utilità; cedere comporta la semplice consegna della sostanza anche a titolo gratuito. Ai fini della cessione o della vendita, non occorre la consegna materiale della *res*, ma è sufficiente il semplice consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto dell'accordo negoziale.

La condotta del **procurare ad altri** riguarda il fatto del mandatario o dell'intermediario che procaccia la droga a terzi attingendo alle sue fonti di approvvigionamento senza la partecipazione personale o negoziale del destinatario.

Le condotte attinenti alla semplice **disponibilità** degli stupefacenti ove questa è reputata illecita dall'ordinamento (acquisto, ricezione, trasporto e detenzione).

L'**acquisto e la ricezione** sono condotte speculari, rispettivamente, della vendita e della cessione.

Il **trasporto** consiste nel trasferire lo stupefacente da un luogo ad un altro.

Si tratta di una condotta in genere giudicata assorbita nella condotta di detenzione, ad eccezione dei casi, per vero abbastanza rari nella prassi, del semplice "*corriere della*

⁷ In genere tuttavia, in giurisprudenza, il passaggio in transito viene qualificato come importazione, Cass. pen. 13.6.2007 n. 236943.

droga”, ossia di chi, senza mai acquisire un autonomo potere di disponibilità sulla sostanza, si limiti a svolgere per conto di altri il trasporto di un certo quantitativo di droga dal luogo di provenienza a quello di destinazione.

La **detenzione** è condotta di chiusura che comprende tutti i casi in cui un soggetto abbia la disponibilità materiale o di fatto della sostanza.

L’acquisto, la ricezione e la detenzione sono sottratte alla sanzione penale e punite esclusivamente con sanzione amministrativa, quando finalizzate all’uso personale (art. 75 TU STUP.).

Prima di procedere con l’analisi della fattispecie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è necessario dar conto di altre due fattispecie di reato contenute nel TU STUP. che risultano utili per delineare il volto dell’impianto italiano di contrasto al traffico illecito in commento. L’ordinamento domestico, seppur improntato ad una rigida logica proibizionista, fonda prevalentemente la sua politica criminale sull’esigenza di contrastare il florido traffico illecito gestito dalla criminalità organizzata e quindi cerca di limitare le pene quasi draconiane previste alle sole ipotesi riconducibili al traffico di droga.

In primo luogo, come già accennato in precedenza, la strategia di contrasto domestica non si arresta alla sanzione delle condotte che hanno ad oggetto sostanze psicotrope, ma si estende altresì, nel rispetto dei canoni internazionali, alle condotte di *importazione*, *esportazione* ed *immissione nel mercato* dei c.d. precursori. Sul punto trova applicazione l’art. 70 TU STUP.ⁱⁱ che sottopone alla sanzione della reclusione le condotte su menzionate che abbiano ad oggetto composti essenziali per l’ottenimento della sostanza stupefacente. La sussistenza del reato, e l’applicazione della relativa pena, è però

in concreto slegata dalla destinazione del precursore alla produzione di sostanze stupefacenti, e risulta fondata per converso sulla mera violazione delle norme amministrative (un sistema di autorizzazioni previsto dallo stesso art. 70) che regolano le suddette attività, strutturando in tal modo il reato alla stregua di un vero e proprio delitto di pericolo presunto, secondo logiche non perfettamente coerenti con il principio di necessaria lesività della condotta delittuosa.

Che lo spirito proibizionista del legislatore italiano sia rivolto prevalentemente a prevenire condotte di spaccio abili ad arrecare pregiudizio alla salute intesa in senso collettivo, emerge anche dalla disciplina del c.d. fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 TU STUP.

La disposizione in commento contiene una fattispecie autonoma di reato che sanziona con pene notevolmente inferiori le condotte di cui ai commi 1 e 4 del 73 TU STUP. quando per i mezzi utilizzati, le modalità o le circostanze dell'azione o ancora per la qualità e la quantità delle sostanze, il fatto debba considerarsi di lieve entità. L'ipotesi, considerata oggi vera e propria fattispecie autonoma e quindi sottratta al giudizio di bilanciamento delle circostanze, troverà applicazione salvo che il fatto costituisca più grave reato, e anche se le condotte contestate abbiano ad oggetto sostanze tra loro eterogenee appartenenti a diverse tabelle⁹.

Oltre alle fattispecie di reato di cui agli artt. 70 e 73, il TU STUP. prevede - all'art. 74 - l'incriminazione dell'associazione

⁸ Sull'irrelevanza dell'illecita destinazione del precursore e sulla natura di reato presunto Cfr. ROMANO, *La disciplina dei precursori di droghe: l'art. 70 del d.p.r. n. 309 del 1990*, in INSOLERA-MANES (a cura di), *La disciplina penale degli stupefacenti*, 2^a ed., Milano, 2012, 33.

⁹ Sul punto da ultimo: Cass., Sez. un., sent. 27 settembre 2018 (dep. 9 novembre 2018), n. 51063.

per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Si tratta di una fattispecie associativa *ad hoc* che punisce le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico e che trova la sua *ratio* giustificatrice nell'esigenza di riservare un trattamento penale particolarmente severo al fenomeno del monopolio della gestione del "ciclo della droga" da parte della criminalità organizzata.

A conferma delle istanze di politica criminale che ne hanno motivato la formulazione, nel 1997 la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 TU STUP.ⁱⁱⁱ sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. per l'omessa previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di sostanza stupefacente oggetto del traffico cui è finalizzata l'associazione per delinquere, in ragione dell'intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosità che l'associazione possiede, di per sé, e cioè a prescindere dallo specifico disvalore offensivo di ciascuno dei delitti scopo oggetto del sodalizio criminoso¹⁰.

Quanto alla natura di tale illecito, si tratta di un reato di pericolo astratto incentrato sull'anticipazione della soglia di tutela penale rispetto all'effettiva lesione dei beni giuridici tutelati, la quale si verifica invero al momento dell'attuazione del programma criminoso, ossia con la realizzazione dei singoli reati oggetto del sodalizio.

Con riguardo alle condotte punite dalla disposizione incriminatrice di cui **all'art. 74 TU STUP.**, il legislatore ha mantenuto l'impianto strutturale tipico delle fattispecie di tipo associativo, sanzionando la mera costituzione di un sodalizio

¹⁰ Cass. pen. 17.12.1997 n. 2412.

criminoso tra una pluralità di soggetti, finalizzata alla commissione di una pluralità di reati-fine, la cui rilevanza penale prescinde dall'effettiva attuazione del programma criminoso.

Il tratto distintivo della fattispecie in questione, nel confronto con le omologhe previste nell'ordinamento - ed in particolare in rapporto all'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) o di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)-, si rinviene nella specifica natura dei reati-scopo i quali devono necessariamente consistere nei reati previsti all'art. 73 TU STUP., vale a dire nei delitti riconducibili alle attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La scelta del legislatore di riprendere la configurazione propria dei reati associativi, con conseguente mancata tipizzazione sia degli elementi strutturali del gruppo criminale organizzato sia delle condotte dei singoli compartecipi, ha inevitabilmente trasferito in sede giurisprudenziale l'opera di concretizzazione dei contorni delle condotte punite, assegnando un ruolo centrale all'esegesi interpretativa.

Ne è derivata una prassi giurisprudenziale in perenne equilibrio tra una tendenza alla flessibilizzazione dei contorni della fattispecie, utile ad allargarne il campo applicativo, e per altro verso, un'istanza di uniformazione ai principi di legalità ed offensività, che ha invece innescato spinte di senso contrario verso letture più stringenti dei requisiti costitutivi tipici del fatto¹¹.

¹¹ MILONE, *L'associazione finalizzata al traffico di illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3099): un'indagine sugli aspetti più controversi della fattispecie nel diritto vivente, tra paradigmi teorici e prassi giurisprudenziale*, in MORGANTE (cur.), *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, Torino, 2015, p. 231.

Così, tenuto conto che, come segnalato *retro*, ai fini della realizzazione dell'illecito, è sufficiente la mera costituzione dell'associazione finalizzata alla gestione del narcotraffico, indipendentemente dal compimento effettivo dei singoli reati-fine, esigenze ermeneutiche di conformità al principio di offensività hanno indotto tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza a ritenere che sia elemento materiale costitutivo dell'illecito non soltanto il semplice accordo stabile di volontà tra più soggetti, ma anche la sussistenza di un *minimum* di struttura organizzativa adeguata alla realizzazione degli scopi dell'associazione¹².

La giurisprudenza prevalente inoltre non ritiene necessaria la sussistenza di una struttura organizzativa di particolare complessità, né che questa disponga di ingenti disponibilità economiche, ma considera sufficiente l'esistenza di un'organizzazione minima, ossia di una, anche rudimentale, predisposizione di mezzi e uomini finalizzata al perseguimento dello scopo comune della realizzazione dei delitti di cui all'art. 73 TU STUP¹³.

Ciò che tuttavia deve caratterizzare l'organizzazione, seppur elementare, è l'idoneità della stessa a conseguire i fini dell'associazione che deve essere valutata alla stregua dei criteri

¹² Per tutti, AMATO, *Teoria e pratica degli stupefacenti*, Roma, 1996, p. 131; ID. *Puntualizzazioni giurisprudenziali in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti*, in *Cass. pen.*, 1998, pag. 1793; AMBROSINI, *La riforma della legge sugli stupefacenti*, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. *Profili penali, processuali e penitenziari*, Torino, 1991, pag. 80.

¹³ Cass. pen. 12.5.1995 n. 9320; Cass. pen. 21.1.1997, n. 3277; Cass. pen., 26.9.2003, n. 2263; Cass. pen. 22.12.2009 n. 4967; Cass. pen. 8.9.2013 n. 43327, Cass. pen. 15. 9. 2014, n. 11779; Cass. pen., 27.3.2014 n. 16540; Cass. pen., 6.11.2015, n. 9457.

impiegati per determinare l'idoneità degli atti nel delitto tentato (ex art. 56 c.p.¹⁴).

Quanto alle caratteristiche del *pactum sceleris*, esso deve consistere in un accordo stabile e non meramente occasionale¹⁵ che non è necessario assuma forme scritte o verbali, ma che può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-scopo e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla sussistenza della struttura organizzativa¹⁶.

Si può pertanto affermare che in sede giurisprudenziale vengono in genere indicati tre elementi costitutivi tipici dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: 1) l'esistenza di un gruppo i cui membri siano consapevolmente aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; 2) l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, anche semplici ed elementari, per il conseguimento del fine illecito comune e con l'obbligo per ciascun sodale di fornire un contributo per il perseguimento del progetto criminoso; 3) l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita¹⁷.

Anche con riguardo ai diversi ruoli degli affiliati all'interno del gruppo criminale organizzato, alla mancata indicazione legislativa dei requisiti tipici di ciascuna condotta di

¹⁴ ANTONINI, *Le associazioni a delinquere nella legge penale italiana*, in *Giust. pen.*, 1985, p. 307.

¹⁵ Cass. pen. 12.5.1995 n. 9320, Cass. pen. 5.11.1997 n. 11899, Cass. pen. 14.6.2011 n. 35992, Cass. pen. 7.7.2011 n. 30463.

¹⁶ Cass. pen. 17.6.2009 n. 40505; Cass. pen. 10.1.2017, n. 27433; Cass. pen. 22.2.2018, n. 26280.

¹⁷ Cass. pen. 22.3.1996, n. 8627; Cass. pen. 7.7.07. 2011, n. 30463; Cass. pen. 3/12/2013, n. 695; Cass. pen. 22.9.2015, n. 46614; Cass. pen. 6.04.2017, n. 28252 Cass. pen. 22.2.2018, n. 26280.

partecipazione ha tentato di porre rimedio la giurisprudenza, individuando i contorni di tali figure “tipiche”.

Così, **promotore** è colui che si fa iniziatore della *societs sceleris* o che provoca nuove adesioni di associazione già costituita¹⁸; **costitutore** è colui che partecipa alla fondazione dell’associazione; **dirigente** è colui che guida la società o una parte di essa, collocandosi in posizione di supremazia nei confronti degli altri associati¹⁹. **Organizzatore** è chi coordina in modo continuativo l’attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture organizzative dell’associazione²⁰.

La condotta di **finanziamento** consiste nell’attività di chi investe capitali nell’associazione con la consapevolezza del fatto criminoso²¹, fornendo un aiuto economico sotto qualunque forma.

Tra le condotte tipiche degli associati, quella che crea maggiori problemi di tipizzazione è la condotta di **partecipazione** in forma libera. Sul versante dell’elemento soggettivo, è richiesto che il partecipe abbia la consapevolezza e la volontà di far parte dell’associazione²².

Non occorre che vi sia un atto di investitura formale²³. In assenza di esso, la giurisprudenza tende a valorizzare gli

¹⁸ Cass. pen. 12.12.1995, n. 5301; Cass. pen. 23.10.2008, n. 45018; Cass. pen. 29.10.2015, n. 45168.

¹⁹ Cass. pen., sez. I, 24.3.1983; Cass. pen. 22.1.2015, n. 19753.

²⁰ Cass. pen. 16/01/1991, n. 403; Cass. pen. 23/10/2008, n. 45018; Cass. pen. 6.7.2016, n. 40348; Cass. pen. 5.10.2017, n. n. 53568; Cass. pen. 17.10.2017, n. 52137; Cass. pen. 22.02.2018, n. 26280.

²¹ RONCO, *Stupefacenti*, in *Enc. giur. trecc.* 1993, p. 11; AMATO, *Droga e attività di polizia*, Roma, 1992, p. 163; in giurisprudenza, ; Cass. pen. 22.4.1985, n. 7462; Cass. pen., 16.1.1991, n. 403; Cass. pen., 21.5.2003, n. 36351; Cass. pen. 7.2.2015, n. 32704.

²² Cass. pen. 8.10.2015, n. 45949.

²³ Cass. pen. 16.10.2013, n. 51716; Cass. pen. 29.4.2015 n. 22124.

elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza di una condotta partecipativa, richiedendo che vi sia un apporto funzionale all'associazione, connotato da stabilità²⁴.

In ultimo preme sottolineare come, nell'ambito della costante espansione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, nel 2009 si è inserito al D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 *ter* il quale comporta la condanna dell'ente a sanzioni laddove uno dei soggetti di cui all'art. 5 dello stesso decreto abbia commesso l'illecito di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

7. Profili sanzionatori

Dall'analisi dei profili sanzionatori delle diverse fattispecie emerge con ancor più vigore il volto del sistema repressivo italiano in materia di stupefacenti. Nonostante infatti l'ordinamento domestico sia, come già più volte ricordato, improntato ad una forte logica repressiva e proibizionista, il focus dell'azione di contrasto è fortemente incentrato sulla repressione del mercato della droga, fonte di ingenti profitti per la criminalità organizzata del settore. La disciplina quindi si contraddistingue per un impianto sanzionatorio caratterizzato da una generalizzazione di pene particolarmente severe che però lasciano spazio a trattamenti notevolmente più miti in presenza di illeciti che perdono la dimensione collettiva, attestandosi per converso su una connotazione quasi esclusivamente individuale.

²⁴ Cass. pen. 21.10.2008, n. 44102; Cass. pen. 7.4. 2011, n. 16563; ; Cass. pen. 16.10.2013, n. 51716; Cass. pen. 2.12.2014, n. 50965 ; Cass. pen., 9.4. 2015, n. 22124.

Data però la rilevanza che assume altresì il bene della salute collettiva, una prima importante differenziazione la si ha in merito al diverso oggetto della condotta illecita. Come già più volte ricordato, infatti, a seguito della legge n. 79/2014, le condotte aventi ad oggetto droghe c.d. leggere (art. 73 co. 4) sono sottoposte ad una sanzione notevolmente inferiore rispetto a quelle relative alle droghe c.d. pesanti (art. 73 co. 1), essendo prevista una pena compresa tra i due e i sei anni di reclusione. Per converso, la cornice edittale per i fatti aventi ad oggetto droghe pesanti è individuata tra gli 8 e i 20 anni di reclusione, ed è stata di recente oggetto di una declaratoria di incostituzionalità²⁵ che ne ha accertato il contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza; intervenendo sul minimo edittale oggi ricondotto ai 6 anni di reclusione.

Il peculiare regime sanzionatorio appena descritto è ulteriormente irrigidito dalle numerose circostanze aggravanti speciali individuate all'art. 80 T.U.STUP.^{iv} Tali circostanze aggravanti speciali comportano, nell'ipotesi di cui al primo comma, un aumento di pena compreso tra un terzo e la metà; incremento sanzionatorio che si spinge sino ai due terzi nell'ipotesi dell'ingente quantità di cui al secondo comma dello stesso articolo. Al riguardo, se all'ingente quantità si aggiunge la commistione o l'adulterazione delle sostanze psicotrope al fine di aumentarne la carica lesiva, la pena è di trenta anni di reclusione.

Le pene suddette sono notevolmente ridotte nell'ipotesi autonoma del c.d. fatto di lieve entità. In tale circostanza la sanzione prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni unitamente alla multa compresa tra euro 1.032 e euro 10.329.

²⁵ Corte Cost. Sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019).

A tale prospetto sanzionatorio si devono aggiungere le sanzioni di cui all'art. 74 TU.STUP. Quest'ultimo differenzia la responsabilità di ciascun partecipe a seconda della funzione da esso svolta in seno al sodalizio. In particolare, le condotte di chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione sono punite con la reclusione non inferiore a venti anni. Un trattamento meno severo è invece previsto per il semplice compartecipe, punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Come già anticipato, nell'ipotesi in commento l'ordinamento italiano prevede una concorrente responsabilità amministrativa da reato dell'ente nel cui interesse o vantaggio si sia consumato il delitto, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative sia interdittive sia pecuniarie dotate di una peculiare carica lesiva.

La normativa italiana in tema di stupefacenti prevede inoltre una particolarmente efficace disciplina in materia di attenuanti, che trae spunto dall'art. 5 della Direttiva 2004/757/GAI. La disciplina italiana, che trova concretizzazione al comma 7 dell'art. 73 TU STUP., prevede una c.d. attenuante di risultato²⁶ che si applica tutte le volte in cui il reo si *adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.*

Al fine quindi di assicurare un più efficace contrasto avverso tali attività illecite, il legislatore interno ha scelto di incentivare il contributo degli autori e dei compartecipi nell'azione di repressione con un notevole sconto di pena (dalla metà a due terzi).

²⁶ G. AMATO, *Precisazioni sull'attenuante della collaborazione in materia di droga*, in *Cass Pen*, 2005, p. 2359.

La formulazione della norma ha però destato qualche perplessità. La stessa infatti configura l'ipotesi in commento secondo la duplice veste del ravvedimento sostanziale e della collaborazione processuale; e fa ciò con una dizione letterale che ha sollevato non pochi dubbi in giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, infatti, l'utilizzo della particella *anche* impone che per l'applicabilità dell'attenuante in parola sia necessario un duplice risultato: non sarebbe sufficiente evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, dovendosi anche realizzare una rilevante sottrazione di risorse per la commissione di futuri delitti.

Un opposto e maggioritario indirizzo, invece, affida al termine *anche* un valore disgiuntivo, riconoscendo quindi che l'attenuante della collaborazione potrà essere riconosciuta in presenza del raggiungimento di uno solo dei predetti risultati.

La concorde e unanime giurisprudenza riconosce però la necessità della concretezza del contributo derivato dalla collaborazione, rappresentato da *fatti nuovi, oggettivamente utili e che costituiscono tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante*²⁷.

La disposizione di cui all'art. 73 non rappresenta l'unico esempio di attenuante speciale prevista in materia di stupefacenti. Il successivo art. 74, sanzionante come visto l'associazione dedita al traffico di stupefacenti, al comma 7 prevede una simile circostanza speciale, che prevede il medesimo sconto di pena (dalla metà sino ai due terzi) per chi si sia *efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti*. L'ipotesi in commento, nonostante la il simile tenore letterale, ha però un differente ambito applicativo,

²⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 15977, 24 marzo 2016.

trovando riscontro tutte le volte in cui l'autore abbia con la propria collaborazione interrotto non la singola azione delittuosa ma, piuttosto, l'attività illecita del sodalizio. Secondo, infatti, quanto affermato da recente giurisprudenza *“In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche quello dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non coincidendo i presupposti delle due circostanze, in quanto la prima riguarda l'assicurazione, "ex post", delle prove dei commessi reati e, ai fini della sua applicazione, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, mentre per la concessione della seconda, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato, nel corso della consumazione del reato, sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso.”*²⁸.

8. *La rilevanza penale e/o amministrativa delle condotte di uso personale*

L'ordinamento italiano articola la risposta sanzionatoria in tema di stupefacenti secondo un duplice *“doppio binario sanzionatorio”*.

Per un verso infatti, come già segnalato, nel quadro di una risposta *“penale”* agli illeciti commessi, riserva un diverso trattamento sanzionatorio ai fatti a seconda della tipologia di sostanza che ne costituisce oggetto; per altro verso invece, la

²⁸ Cassazione penale sez. III, 19/01/2018, n.23528.

legislazione italiana degrada l'illecito penale ad illecito amministrativo, laddove le condotte siano commesse al fine di realizzare un “*consumo personale*” dello stupefacente. Ciò a riprova del fatto che la normativa antidroga ha la prevalente finalità di tutela della salute collettiva e della pubblica sicurezza, messa in pericolo dal florido mercato delle sostanze stupefacenti.

L'art. 75 TU STUP.^v Qualifica infatti illecito amministrativo le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o comunque di detenzione di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I III II e IV per “*farne un uso personale*”.

Benché la sentenza n. 32/2014 non abbia comportato la caducazione dell'art. 75 TU STUP. - che appunto qualifica come illecito amministrativo l'uso personale -, tuttavia, a seguito di essa si è reso necessario un adeguamento del contenuto alla ripristinata differenza tra droghe leggere e droghe pesanti.

In particolare, la L. n.79/2014 ha inserito nell'art. 75 TU STUP. il comma 1 bis - che ripropone il testo previgente del comma 1.bis dell'art. 73 TU STUP²⁹. ed elenca una serie di

²⁹ Il suddetto comma 1 bis, introdotto dal Dl. 30.12.2005 n.272 conv. con mod. dalla L. 21.1.2006 n. 49 (c.d. “Legge Fini-Giovanardi”), descriveva gli elementi indicativi della finalità diversa dall'uso esclusivamente personale, che segnava il *discrimen* tra detenzione penalmente illecita e detenzione sanzionabile soltanto in sede amministrativa. Si trattava sia di indici riguardanti le modalità di presentazione e confezionamento della sostanza, sia di soglie quantitative massime il cui superamento serviva a fornire un parametro oggettivo di prova della destinazione della sostanza ad uso non esclusivamente personale. In particolare, con riferimento alle principali sostanze dell'unica tabella comprensiva tanto delle droghe pesanti, quanto delle droghe leggere, il DM 11.4.2006 aveva fissato per ciascuna sostanza anche una dose minima giornaliera (dose media singola) oltrepassata la quale doveva ritenersi esclusa la finalità di consumo personale.

indici sintomatici della destinazione della sostanza all'uso personale. Si tratta di indici che, al pari di quelli previsti nel vecchio comma 1 bis dell'art. 73 TU STUP., non costituiscono presunzioni assolute, ma meri indizi di prova, non tassativi, rilevanti in sede processuale³⁰. Il superamento delle soglie quantitative previste non comporta dunque di per sé l'automatica esclusione della finalità di uso esclusivamente personale e la conseguente rilevanza penale del fatto, bensì fornisce al giudice un indice sintomatico dell'effettiva finalità della condotta che va comunque accertata in concreto³¹.

L'onere della prova della non destinazione della sostanza all'uso esclusivamente personale spetta all'accusa, in quanto non è la finalità di uso personale causa di non punibilità del fatto, ma al contrario è la destinazione della sostanza allo spaccio elemento costitutivo del reato di illecita detenzione³². La prova della finalità di spaccio inoltre si ritiene possa desumersi da qualunque elemento e dalle modalità concrete, oggettive e soggettive, del fatto.

L'approccio di tutela e al contempo di indifferenza (penalistica) dell'ordinamento italiano nei confronti del tossicodipendente o tossicofilo emerge però con ancor più chiarezza da un ormai consolidato orientamento

³⁰ Interpretazione conforme a quella formatasi sotto il vigore del previgente comma 1 bis dell'art. 73 TU STUP., Cass. pen. 21.5.2008, Frazzitta, CED 240855; Cass. pen., 1.10.2008, Marsilli, CED 241522; Cass. pen., 15.10.2009, n. 45916.

³¹ Cass. pen. 11.1.2018, n. 7191: «... la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto...»; in senso conforme, Cass. pen. 8.06.2016, n. 34834.

³² Cass. pen. 8.6.2016, n. 26623.

giurisprudenziale volto a riconoscere irrilevanza penale alle condotte di c.d. “uso di gruppo”.

Tale ricostruzione dei giudici di legittimità, che ha resistito – seppur con qualche difficoltà – anche sotto la vigenza della disciplina più rigorosa figlia della riforma del 2006, riconduce all’operatività dell’art. 75 T.U.STUP. (e quindi all’illecito amministrativo) la casistica degli acquisti di gruppo, all’interno dei quali la sostanza viene ripartita pro quota per ciascun acquirente, permettendo quindi di non superare la soglia del consumo personale³³.

Ciò anche quando l’acquisto sia stato realizzato da un solo soggetto, ma nell’interesse collettivo e sulla base di un vero e proprio mandato all’acquisto. Affinché possa riconoscersi l’uso di gruppo la giurisprudenza di legittimità ha enucleato una serie di requisiti, la cui sussistenza è necessaria per non far ricadere l’ipotesi in commento nell’ambito del penalmente rilevante. Al riguardo, la Sez. IV della Corte di Cassazione ha stabilito che *“occorre, quindi, in sostanza, che l’acquirente sia uno degli assuntori; che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata; che quindi sia certa sin dall’inizio l’identità di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi sia di concorrere ai mezzi finanziari occorrenti all’acquisto”*³⁴. Sussistendo tutti i requisiti suddetti la fattispecie ricadrà sotto l’egida dell’art. 75 TU STUP.

³³ Cass., Sez. IV, 1.3.1995, Cass. Pen., 1995, fasc. 9, 2.

³⁴ Cass., Sez. VI, n. 17391/2014

9. *Pene accessorie*

Oltre alle già gravose pene principali poc' anzi richiamate, la disciplina normativa specifica in materia di stupefacenti conosce un diversificato trattamento in materia di pene accessorie e misure di sicurezza. Secondo quanto disposto dall'art. 85 T.U.STUP.vi, infatti, il giudice, in presenza di sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 74, 74, 79 (*Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*) e 82 (*Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore*) può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida.

A detta dell'ultimo comma del medesimo articolo è inoltre sempre disposta la confisca della sostanza stupefacente. La misura di sicurezza in questione non è però la sola ipotesi di confisca che può trovare applicazione per i reati di cui ci si occupa. Al riguardo, infatti, può trovare applicazione sia la confisca facoltativa del profitto o del prezzo del reato di cui all'art. 240 c.p., sia la confisca di cui al precedente art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992, oggi confluita nell'art. 240 *bis* c.p. (secondo quanto disposto dall'art. 85 *bis* T.U.STUP.vii).

In virtù di tale ultima disposizione, il giudice, in presenza di condanna o sentenza di patteggiamento di uno dei reati di cui all'art. 73 (escluso il delitto di cui al 5 comma), deve disporre la *confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività commerciale.*

10. La rilevanza della tossicodipendenza

L'ordinamento italiano non si limita però ad un approccio repressivo nei confronti della droga e delle sostanze stupefacenti nel loro complesso. Alla particolarmente severa risposta sanzionatoria che si è tentato di delineare nelle pagine che precedono, il legislatore domestico ha accostato ad inizio nuovo millennio (2005/2006) una strategia legislativa volta ad assicurare un pieno recupero del condannato/tossicodipendente.

Alle esigenze di repressione del fenomeno criminale in commento si accosta la tutela della salute del singolo che agli occhi dell'ordinamento non diviene più solo autore del reato ma altresì soggetto malato da sottoporre a recupero psicofisico. Al riguardo gli artt. 89 e 90 prevedono specifiche limitazioni, rispettivamente, per la concessione della custodia cautelare in carcere e per l'esecuzione della pena detentiva.

In modo del tutto speculare viene infatti assicurato che la pena detentiva (e la custodia in carcere) non ostacolano il recupero del tossicodipendente sottoposto a programma terapeutico, e a tal fine, da un lato, l'art. 89 sancisce, in assenza di eccezionali esigenze cautelari, la preferenza degli arresti domiciliari, pur in presenza dei presupposti per la custodia in carcere, laddove sia in corso un programma terapeutico di recupero e, dall'altro, l'art. 90 prevede la possibilità che il Tribunale di sorveglianza sospenda l'esecuzione della pena detentiva sino a cinque anni laddove il condannato si sia sottoposto con esito positivo a un programma socio-riabilitativo.

11. Appendice normativa

iArt. 73 TUSTUP Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti preveduti dai commi 1,2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5164 a euro 77468.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità', è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze

stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 70 TUSTUP Precursori di droghe

1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici; b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale si

titolo accessorio rispetto ad un'altra attività; c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.

[...]

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

[...]

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della

multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

[...]

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

[...]

15. Gli operatori che svolgono attività commerciali tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonché attività di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel co

dell'anno precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.

16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

[...]

19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

iii Art. 74 TUSTUP Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso

previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

^{iv}Art. 80 TUSTUP Aggravanti specifiche

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

^vArt. 75 TUSTUP *Condotte integranti illeciti amministrativi*

Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto

[...]

^{vi}Art. 85 TUSTUP *Pene accessorie*

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

^{vii}Art. 85 bis TUSTUP *Ipotesi particolare di confisca*

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.